

Applicazione dell'Art. 272-bis in Friuli Venezia Giulia

UN CASO STUDIO

Rinnovo AIA



PRESCRIZIONI SPECIFICHE IMPATTO ODORIGENO

Caratterizzazione sorgenti
Simulazione dispersione
Controllo ai recettori

PMC

Relazione annuale

Progetto Arpa – Comune - UNITS



**CARATTERIZZAZIONE
SORGENTI PUNTUALI E
AREALI**

**NASI ELETTRONICI
ADDESTRATI AI RECETTORI**

Studio Impatto Odorigeno - SIO



**CARATTERIZZAZIONE
SORGENTI PUNTUALI E
AREALI**

**SIMULAZIONE
DISPERSIONE**

NO DIFFUSE E FUGGITIVE

Interconfronto



**VALUTAZIONE SORGENTI
PUNTUALI E AREALI**

**ANALISI PRESSO
3 LABORATORI
OLFATTOMETRICI**

Confronto continuo con la proprietà

Interventi
impiantistici

Miglioramento
degli indicatori
di stato

Definizione di
un sistema di
monitoraggio
«pertinente»

D.Lgs. n. 152/2006 , ART. 272-bis

COSA CI DÀ IN PIÙ?

Cornice normativa per
attività già in essere

Possibilità di eventuali
sviluppi con
introduzione di limiti

COSA MANCA?

Focus su
emissioni diffuse
e fuggitive

E se l'atto autorizzativo non c'è?



D.Lgs. 03/04/2006, n. 152 , ART. 272-bis (Emissioni odorigene)

In vigore dal 19 dicembre 2017

1. La normativa regionale o le autorizzazioni possono prevedere misure per la prevenzione e la limitazione delle emissioni odorigene degli stabilimenti di cui al presente titolo. Tali misure possono anche includere, ove opportuno, alla luce delle caratteristiche degli impianti e delle attività presenti nello stabilimento e delle caratteristiche della zona interessata, e fermo restando, in caso di disciplina regionale, il potere delle autorizzazioni di stabilire valori limite più severi con le modalità previste all'articolo 271:

- a) valori limite di emissione espressi in concentrazione (mg/Nm^3) per le sostanze odorigene;
- b) prescrizioni impiantistiche e gestionali e criteri localizzativi per impianti e per attività aventi un potenziale impatto odorigeno, incluso l'obbligo di attuazione di piani di contenimento;
- c) procedure volte a definire, nell'ambito del procedimento autorizzativo, criteri localizzativi in funzione della presenza di ricettori sensibili nell'intorno dello stabilimento;
- d) criteri e procedure volti a definire, nell'ambito del procedimento autorizzativo, portate massime o concentrazioni massime di emissione odorigena espresse in unità odorimetriche (ouE/m^3 o ouE/s) per le fonti di emissioni odorigene dello stabilimento;

e) specifiche portate massime o concentrazioni massime di emissione odorigena espresse in unità odorimetriche (ouE/m^3 o ouE/s) per le fonti di emissioni odorigene dello stabilimento.

2. Il Coordinamento previsto dall'articolo 20 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, può elaborare indirizzi in relazione alle misure previste dal presente articolo. Attraverso l'integrazione dell'allegato I alla Parte Quinta, con le modalità previste dall'articolo 281, comma 6, possono essere previsti, anche sulla base dei lavori del Coordinamento, valori limite e prescrizioni per la prevenzione e la limitazione delle emissioni odorigene degli stabilimenti di cui al presente titolo, inclusa la definizione di metodi di monitoraggio e di determinazione degli impatti.